



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



RACC. A/R

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 22/2016

Prot. n. 9321
Del 06.10.2016

Spett.le

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA
CITTA' DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE

Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI

Spett.le

REGIONE ABRUZZO Direzione Territorio

Servizio Aree protette BBAA e VIA
Via L. Da Vinci 1 - 67100 L'AQUILA

Spett.le

TERESA SEGNA e UGO GIOVANNI ASCENZI

L.go Giulio Capitolino, 18
00174 Roma (Aq)

Oggetto : **Autorizzazione paesaggistica** ex art. 146, del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente
rif. istanza :

protocollo	Pratica edilizia	Ragione Sociale
4827/2016	57/1995	TERESA SEGNA e UGO GIOVANNI ASCENZI

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale affida alla competenza dirigenziale il rilascio degli atti di gestione;

DATO ATTO che il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce le competenze delle Regioni sub delegate con il DPR 616/77;

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 2/2003 come modificata ed integrata nel testo vigente dalla Legge Regionale n. 49/2004 e dalla Legge regionale n. 5/2006 con il quale la regione Abruzzo ha sub delegato ai Comuni le funzioni relative agli articoli 146, 159, 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il capo IV del D. Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente dal D.Lgs. n. 156/2006,

VISTO il D.M. 21/06/1985 (pubblicato sulla G.U. n°179 del 31/07/1985) di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco del Comune di Carsoli conferiva al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo e la conseguente funzione dirigenziale;

VISTA l'istanza (corredata dalla documentazione tecnico amministrativa prevista) assunta al protocollo generale al n. 4827, in data 23.05.2016, nonché le successive integrazioni, con le quali i sigg.ri Teresa Segna e Ugo Giovanni Ascenzi, hanno chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di seguito specificate consistenti in: Realizzazione di un piano interrato ed ampliamento del piano superiore, su edificio esistente in fraz. Poggio Cinolfo;

DATO ATTO che con nota prot. n. 4827 in data 23.05.2016 e successive integrazioni, è stata inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, la documentazione prevista dalla DGR Abruzzo n. DGR n.° 1152 del 17/11/2009 e successive circolari esplicative, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 composta dagli elaborati di seguito elencati:

- richiesta di autorizzazione ambientale	- n. 1 Copie della Relazione Tecnica ovvero di compatibilità amb.
- n. 1 Copie dell'Elaborato Grafico Architettonico	- n. 1 Originali della documentazione Fotografica dei Luoghi
Attestazione in merito alla rispondenza degli elaborati	

ATTESO che con nota prot. n. 0002774 C.I. 34.19 07/52 5 in data 14.09.2016, acquisita da questo Ente al prot. n. 8767 in data 20.09.2016, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo di Chieti ha espresso il proprio parere positivo, ai sensi dell'art. 146 comma 8 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VERIFICATO che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione è configurabile come: CONDONO EDILIZIO L. 724/94;

FATTE SALVE le competenze comunali in materia urbanistico - edilizia;

Tutto ciò premesso:

A NORMA DI LEGGE CONCEDE L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

relativa al progetto specificato in premessa, ai sensi dell'art.146 ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Legge Regione Abruzzo 13/02/2003, n.2.

Il presente atto non costituisce titolo abilitativo urbanistico né edilizio, pertanto non è sufficiente per compiere alcun intervento di trasformazione territoriale ovvero urbanistico-edilizia che si diffida a compiere in assenza di valido atto abilitativo.

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 12, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. Inoltre il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi, nonché la competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Abruzzo per i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento previsti nella L.R. 13/02/2003, n.2.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
f.to (arch. Roberto Ziantoni)